

Allegato 1

CIRCOLARE APPLICATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA NONCHE' LA VIGILANZA SUGLI STESSI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 165/99 E AL DECRETO MIPAF 27/03/2001.

CAPITOLO 1

I Centri di Assistenza Agricola, di seguito denominati CAA, previsti dall'art. 3 bis del decreto legislativo 165/99 sono istituiti dai seguenti soggetti:

- organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni;
- associazioni dei produttori e dei lavoratori;
- associazioni di liberi professionisti, enti di patronato, di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

I CAA si costituiscono nella forma di società di capitali.

Il capitale minimo, salvo i casi in cui il codice civile o altra legge speciale preveda un capitale di maggior importo, non può essere inferiore a 51.645,68 euro e deve essere interamente versato.

I CAA devono essere abilitati e autorizzati ad operare sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna dalla Amministrazione Regionale – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale.

I CAA possono effettuare, a seguito di apposita convenzione con l'organismo pagatore e per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;
- inoltre, a seguito di specifiche convenzioni con la Regione, i CAA possono svolgere ulteriori servizi e attività, secondo quanto previsto dall'art.3- bis, comma 4, del decreto 165/1999.
- attenersi alle disposizioni contenute nella nota del Mi.PA.F. del 15 aprile 2002, prot. N. 703 in materia di sottoscrizione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Mi.PA.F. del 27 marzo 2001, che prevedono un deposito cauzionale a titolo di impegno da parte della società richiedente;

CAPITOLO 2

REQUISITI MINIMI PER POTER OPERARE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Oltre a quanto previsto dal decreto Mi.P.A.F. del 27 marzo 2001, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10.04.2001 che stabilisce i "requisiti minimi di garanzia e funzionamento" per le attività dei CAA, i CAA che intendono operare nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, previa convenzione con la stessa per lo svolgimento di ulteriori funzioni, devono:

- operare su tutto il territorio regionale, assicurando in ogni ambito provinciale la necessaria capacità operativa;
- assicurare che gli addetti alle fasi di verifica della regolarità formale del contenuto delle domande di aiuto posseggano una comprovata capacità professionale e la conoscenza dei regolamenti comunitari, nazionali, regionali e delle specifiche norme applicative interessate;
- ulteriori requisiti derivanti dalle specificità delle funzioni assegnate.

CAPITOLO 3

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA

L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza agricola prevista dall'art. 3 bis comma 1 del decreto legislativo 165/99 è concessa con determinazione del Direttore Generale dell'Agricoltura o eventualmente del dirigente del Servizio incaricato, successivamente pubblicato sul B.U.R.A.S., a seguito di apposita istanza e previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste così come specificate ed integrate dalla presente circolare.

I soggetti interessati devono, ai sensi dell'art.10 del decreto Mi.P.A.F. del 27 marzo 2001 richiedere l'abilitazione all'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro- pastorale con apposita domanda indicante:

- a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente;
- b) i dati anagrafici degli amministratori della società richiedente, nonché dei componenti il collegio sindacale, ove esistente;
- c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico della società richiedente, di cui all'art. 7 comma 3 del citato decreto;
- d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;
- e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di CAA;
- f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti il collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse;
- g) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12 del citato decreto Ministeriale, che inoltre contenga:
 - le specifiche indicate al capitolo 2 della presente circolare,
 - la descrizione dei mezzi materiali dedicati al CAA da utilizzare per la elaborazione e/o trasmissione informatica dei dati necessari, relativi agli utenti assistiti e all'organismo pagatore, per ogni sede operativa,
 - la struttura organizzativa adottata e le modalità gestionali dei rapporti che intercorreranno con gli organismi pagatori e la Regione,

- la dichiarazione, per ogni sede, dei giorni di apertura all'utente ai sensi dell'art. 7 del citato decreto che non deve essere inferiore alle cinque ore giornaliere per due giorni alla settimana;

i) la carta dei servizi per l'utenza;

l) un atto di impegno a sottoscrivere e presentare, la polizza assicurativa, di cui all'art. 5 comma 1° del citato decreto, all'avvio dell'attività del CAA e comunque prima della stipula di qualsiasi convenzione che lo stesso CAA andrà a sottoscrivere, mediante versamento, in via preventiva, di un deposito cauzionale stabilito dalla Regione a copertura dei costi di istruttoria. La polizza assicurativa deve contenere l'impegno della compagnia assicurativa a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 5.

CAPITOLO 4

TEMPI E PROCEDURE

Il Direttore Generale dell'Agricoltura o eventualmente il dirigente del Servizio incaricato provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, ad accertare il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione per i CAA. L'istruttoria verrà condotta tramite valutazione degli elementi forniti unitamente alla domanda e attraverso apposite verifiche presso le sedi operative del soggetto richiedente.

Entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria il Direttore Generale dell'Agricoltura o eventualmente il dirigente del Servizio incaricato emana la determinazione di autorizzazione o comunica al richiedente, in caso di esito negativo del procedimento istruttorio, il diniego motivato.

La determinazione di autorizzazione viene pubblicata sul B.U.R.A.S. e costituisce comunicazione ai soggetti interessati. Il Direttore Generale dell'Agricoltura o eventualmente il dirigente del Servizio incaricato, altresì, assume le necessarie forme di pubblicizzazione delle relative determinazioni dei CAA autorizzati e ne rilascia copia conforme.

L'attività di verifica e di vigilanza può essere svolta con l'ausilio delle strutture decentrate dell'Assessorato dell'Agricoltura e degli Enti strumentali operanti nel settore agricolo

CAPITOLO 5

VINCOLI ED IMPEGNI DEI CAA

- La società richiedente potrà utilizzare la denominazione CAA, o altra equivalente, solo dopo l'autorizzazione da parte della Regione.
- Il CAA, è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del decreto Mi.P.A.F. del 27 marzo 2001.
- Il CAA potrà avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni e/o associazioni che hanno costituito il CAA, o dalle loro organizzazioni territoriali.
- La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi, rimane interamente a carico del CAA.
- Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13 comma 1 del decreto Mi.P.A.F. del 27 marzo 2001, inerente i controlli, è prevista la incompatibilità,

derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale sociale o alle attività di un CAA o di una delle società di servizi.

- Il CAA è tenuto al mantenimento dei requisiti minimi stabiliti dal capo II del già citato D.M. 27 marzo 2001 e dal presente atto, ivi quello dell'aumento della garanzia prestata nei casi prestabiliti al comma 1 dell'articolo 5 dello stesso decreto ministeriale